

L'AGENZIA NAZIONALE
PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ANPAL)

E

LA REGIONE TOSCANA

VISTO l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nel quale siano determinati i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, emanato in attuazione dell'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, che disciplina i criteri di concessione dei trattamenti di integrazione salariale e mobilità in deroga alla normativa vigente;

VISTO, in particolare, il comma 3 dell'articolo 6 del Decreto Interministeriale n. 83473 sopracitato, il quale ha previsto, per l'anno 2014 ed al fine di assicurare la graduale transizione al sistema introdotto dal predetto decreto, che le Regioni e Province Autonome possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3, esclusivamente entro il limite di spesa di

euro 70.000.000 e comunque in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTO il comma 6 dell'art. 44 del D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, che prevede che, per l'anno 2015, le Regioni e le Province Autonome possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto Interministeriale 1° agosto 2014 n. 83473, in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico della finanza regionale ovvero delle risorse assegnate alla Regione o alla Provincia Autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'art. 1, comma 253, della legge 228/2012;

VISTO il comma 304 dell'art. 1 della L. n. 208 del 28 dicembre 2015, che prevede che, per l'anno 2016, le Regioni e le Province Autonome possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto Interministeriale 1° agosto 2014 n. 83473, in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico della finanza regionale ovvero delle risorse assegnate alla Regione o alla Provincia Autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'art. 1, comma 253, della legge 228/2012;

VISTO l'articolo 44, comma 6-bis, del D.Lgs n. 148 del 14 settembre 2015, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", introdotto dall'art. 23, comma 1, lett. f), punto 1 del D.Lgs. 26 settembre 2016, n. 185, che prevede che le Regioni e le Province Autonome possano disporre, con riferimento agli anni 2014, 2015 e 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473 del 1° agosto 2014, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ovvero ad azioni di politica attiva del lavoro, con esclusione delle risorse

già oggetto di decretazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Circolare n. 34 del 4 novembre 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha fornito le prime indicazioni e chiarimenti operativi in merito a quanto disposto dall'art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 148, ribadendo, tra l'altro, che le risorse di cui allo stesso articolo possano essere finalizzate anche ad azioni di politica attiva del lavoro;

VISTA la nota prot. n. 4822 del 22.03.2017, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica alle Regioni e alle Province Autonome che, per poter utilizzare le risorse finanziarie finalizzate alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nonché alle azioni di politica attiva del lavoro, è necessaria la chiusura, da parte delle stesse, delle decretazioni relative agli ammortizzatori sociali in deroga di tutte le situazioni ancora pendenti e connesse ai decreti interministeriali emanati in conseguenza del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1.08.2014;

VISTA la nota AOOGR/S.70.90.20/381191 del 01/08/2017, con la quale la Regione Toscana ha comunicato al Ministero–Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione nonché ad INPS–Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali l'avvenuto completamento della trasmissione in Sistema Informativo dei Percettori (SIP) delle decretazioni per le annualità 2014, 2015 e 2016, richiedendo contestualmente l'autorizzazione all'utilizzo dei relativi residui;

VISTA la comunicazione INPS del 06.12.2017, prot. interno n. 17183, che, a seguito di quanto comunicato dalla Regione Toscana, indica per le annualità 2014, 2015 e 2016 residui pari ad euro 29.200.810,15;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1101 del 08/12/2016 di modifica della DGR 1324/2015, con la quale sono state approvate le Linee Guida per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga in Toscana;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 290 del 27/03/2017, avente ad oggetto: "Piano Integrato per l'Occupazione" ai sensi dell'art. 44, comma 6-bis, D.Lgs. n. 148/2015, con particolare riferimento alle misure di politiche passive per le imprese con unità

produttive nelle aree di crisi regionale e complessa e, solo in via residuale, a percorsi di politica attiva;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 696 del 26/06/2017, avente ad oggetto il Piano Integrato per l'occupazione – definizione beneficiari, destinatari e misure degli interventi di cui alla DGR 290/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1439 del 19/12/2017, avente ad oggetto il Piano Integrato per l'occupazione di cui alla DGR n. 290/2017 – riparto risorse disponibili;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 48 del 22/01/2018 di approvazione dello schema di convenzione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regione Toscana ed ANPAL, per l'attuazione degli interventi di cui alle DGR n. 290/2017 e DGR n. 696/2017, ai sensi dell'art. 44, comma 6-bis, D.Lgs 148 del 2015;

VISTA la Convenzione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regione Toscana ed ANPAL, per l'attuazione degli interventi di cui alle DGR n. 290/2017 e DGR n. 696/2017, ai sensi dell'art. 44, comma 6-bis, D.Lgs n. 148 del 2015, firmata in data 13/02/2018;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 4 del 6 aprile 2018, che ha approvato la Convenzione stipulata tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regione Toscana ed ANPAL, per l'attuazione degli interventi di cui alle DGR n. 290/2017 e DGR n. 696/2017, ai sensi dell'art. 44, comma 6-bis, D.Lgs 148 del 2015, registrato dal competente Organo di controllo in data 8 maggio 2018, con n. repertorio 1218;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 425 del 16 aprile 2018, di modifica del riparto delle risorse fra le misure previste dal Piano Integrato per l'Occupazione, già approvate con DGR 1439 del 19/12/2017, nella quale, preso atto della maggior adesione, presso i Centri per l'impiego, rispetto alle iniziali previsioni, dei soggetti aventi diritto a partecipare alle politiche attive del Piano Integrato per l'Occupazione finanziato con le risorse di cui all'art. 44,c.6-bis, D.Lgs n. 148/2015, al fine di garantire a tutti gli aventi diritto il riconoscimento dell'indennità di partecipazione, si è ritenuto necessario rimodulare il riparto delle risorse disponibili tra le misure del Piano Integrato per l'Occupazione;

VISTA la Convenzione integrativa tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regione Toscana ed ANPAL, per l'attuazione degli interventi di cui alle DGR n. 290/2017 e DGR n. 696/2017, ai sensi dell'art. 44, comma 6-bis, D.Lgs n. 148 del 2015, firmata in data 21 maggio 2018, recante la modifica del riparto delle risorse fra le misure previste del programma di politiche attive del lavoro;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 6 del 8 giugno 2018, che ha approvato la nuova Convenzione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regione Toscana ed ANPAL, per l'attuazione degli interventi di cui alle DGR n. 290/2017 e DGR n. 696/2017, ai sensi dell'art. 44, comma 6-bis, D.Lgs n. 148 del 2015, firmata in data 21 maggio 2018, recante la modifica del riparto delle risorse fra le misure previste del programma di politiche attive del lavoro;

RITENUTO che, in applicazione delle disposizioni sopra citate, sia necessario definire con apposita convenzione tra ANPAL e Regione Toscana le procedure e i flussi informativi connessi al pagamento delle azioni di politica attiva del lavoro effettuate nell'ambito del Piano Integrato per l'Occupazione.

CONVENGONO

ART. 1

Premessa

1. Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.
2. La presente convenzione regola le procedure e i flussi informativi connessi ai pagamenti da effettuare in attuazione delle azioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c) della Convenzione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regione Toscana ed ANPAL, stipulata il 13 febbraio 2018, integrata dalla Convenzione integrativa tra i medesimi enti firmata in data 21 maggio 2018.
3. Gli importi oggetto della convenzione sono pari a € 8.847.869,57, come somma dell'importo di € 4.418.863,77 destinato al finanziamento della Sperimentazione regionale dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione ed € 4.429.005,80 destinato al finanziamento dell'Incentivo all'occupazione.

ART. 2

Modalità di attuazione con riferimento alla sperimentazione regionale dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione

1. Le risorse disponibili sono erogate fino ad esaurimento della disponibilità, in base all'ordine di ricevimento delle istanze di contributo presentate da parte dei beneficiari relativamente alle attività concluse con riferimento alla sperimentazione regionale dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione.
2. Il beneficiario invia al Settore Lavoro della Regione Toscana l'istanza di contributo; ai fini del riconoscimento delle attività di "Assistenza alla ricollocazione", il Settore Lavoro della Regione Toscana effettua controlli su base documentale volti ad accertare la completezza delle istanze di contributo e il raggiungimento del risultato, ossia l'assunzione del lavoratore.
3. La medesima procedura di cui al comma 2 è utilizzata anche nel caso in cui il risultato dell'attività di assistenza alla ricollocazione consista nella promozione di un tirocinio extracurricolare, come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 425 del 16 aprile 2018.
4. Sulla base degli esiti dei controlli effettuati, il Settore Lavoro della Regione Toscana autorizza con proprio Decreto Dirigenziale il pagamento degli importi dovuti ai beneficiari della remunerazione. Il Decreto, corredato dei tracciati contenenti i dati dei beneficiari è trasmesso dal Settore Lavoro della Regione Toscana ad ANPAL, il quale procede al pagamento a seguito di esito positivo dei seguenti controlli, ai sensi della normativa vigente in materia:
 - verifica regolarità contributiva, attraverso il controllo del DURC;
 - verifiche antimafia, attraverso la richiesta di comunicazione antimafia.
5. Il beneficiario emette fattura per l'importo pari ai soli costi riconosciuti ammissibili intestandola ad ANPAL.

ART. 3

Modalità di attuazione con riferimento agli incentivi all'occupazione

1. Le risorse disponibili sono erogate in base all'ordine di ricevimento delle richieste di incentivo presentate dai datori di lavoro fino ad esaurimento della disponibilità, distinte per area di provenienza del lavoratore (aree di crisi e resto del territorio toscano) e nel rispetto della riserva di risorse per ciascuna di esse.
2. L'istruttoria di ammissibilità delle richieste è curata dal Settore Lavoro della Regione Toscana e consiste nella verifica dei requisiti richiesti al datore di lavoro, della completezza e correttezza delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata.
3. Gli elenchi dei datori di lavoro ammessi e non ammessi all'incentivo sono approvati con Decreto Dirigenziale e pubblicati sul Bollettino

Ufficiale della Regione Toscana e sul sito della Regione Toscana. Tali elenchi, corredati dei tracciati contenenti i dati delle imprese beneficiarie sono trasmessi ad ANPAL, il quale procede ad effettuare il pagamento a seguito di esito positivo dei seguenti controlli, ai sensi della normativa vigente in materia:

- verifica regolarità contributiva, attraverso il controllo del DURC;
- verifiche antimafia, attraverso la richiesta di comunicazione antimafia.

ART. 4

Rimborso delle attività effettuate da ANPAL per conto della Regione Toscana

1. Per lo svolgimento delle attività svolte in attuazione della presente convenzione, ANPAL trattiene, a valere sui fondi di cui all'art. 1, comma 3, il 4% dell'importo corrisposto.
2. Allo scopo di agevolare l'immediato avvio delle attività di cui sopra, l'ANPAL può anticipare le risorse a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 148/1993, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regione Toscana ed ANPAL, firmata il 13 febbraio 2018.

ART. 5

Definizione degli interventi di politica attiva

1. I criteri e le modalità di individuazione dei soggetti di cui agli articoli 3 e 4 della presente convenzioni sono di esclusiva competenza della Regione, cui sono indirizzate le istanze volte ad ottenere il contributo o l'incentivo.
2. Compete esclusivamente alla Regione l'istruttoria e la decisione delle suddette istanze e la difesa in caso di ricorsi relativi alla sussistenza o meno del diritto del singolo a fruirne.
3. Nessuna responsabilità grava su ANPAL in conseguenza di pagamenti risultanti indebiti.
4. Il recupero degli importi non dovuti sarà curato direttamente dalla Regione.

ART.6

Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile per un ulteriore anno, su espresso accordo tra le parti.

ART. 7

Elezione del Foro competente

1. Per le controversie derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione della presente Convenzione si elegge come competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente

ANPAL

Regione Toscana